



**TRIBUNALE DI LAGONEGRO**  
UFFICIO PROCEDURE CONCORDAZIONI

Proc. n. 2/2025 R.G. Proc. Conc.

Procedura per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII

Il Giudice designato dott. Aniello Maria De Piano, ha emesso il seguente

**DECRETO**

*visto* il ricorso per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII depositato, in data 16.09.2025 da [REDACTED], nato a [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), residente in [REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso dall'**Avv. Irene Fortuna** (C.F. FRTRNI93C45F205C) PEC:irene.fortuna@ordineavvocativicenza.it, fax: 0445 440035) e dall'**Avv. Silvio A. Roccoberton**(C.F.RCCSVN69B13L551N)PEC:silvioangelo.roccoberton@ordineavvocativicenza.it - fax 0445440035), con studio in Cornedo Vicentino (VI), alla Via Tassoni, n. 8, **presso il quale il ricorrente ha eletto domicilio per tutti gli atti e le comunicazioni del presente procedimento;**

*rilevato* che la procedura disciplinata dagli artt. 283 e ss. CCII non prevede la necessaria fissazione di udienza di comparizione delle parti;

*ritenuta* la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede a Latronico (Pz), Comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

*rilevato* che la parte istante appare qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che ha assunto obbligazioni la maggior parte delle obbligazioni per scopi estranei all'attività professionale svolta, ovvero nell'interesse della sua famiglia. I debiti derivanti dall'esercizio dall'attività di impresa (peraltro cessata nel 2007), invero, sono proporzionalmente inferiori rispetto a quelli assunti nella qualità di consumatore;

*rilevato* altresì che la parte ricorrente non ha mai beneficiato dell' esdebitazione in precedenza;

*rilevato* che sussiste lo stato di sovraindebitamento, e che il ricorrente effettivamente versa in stato di sovraindebitamento come definito ai sensi dell'articolo 2 lett. c) C.C.I.I.;

*rilevato* che il ricorrente risulta così esposto:

- Spese prededucibili per il professionista [REDACTED] [REDACTED];
- [REDACTED] = [REDACTED]
- [REDACTED] = [REDACTED]
- [REDACTED] = [REDACTED]
- [REDACTED] = [REDACTED]
- [REDACTED] = € [REDACTED]
- [REDACTED] = [REDACTED]

Per un totale di [REDACTED] a fronte di un reddito mensile di [REDACTED] derivante da assegno di invalidità ordinaria e civile, e che il fabbisogno del mantenimento suo e del suo nucleo familiare ammonta a [REDACTED] mensili, ovvero [REDACTED] annui;

*ritenuto* che la richiesta appare ammissibile;

*rilevato*, infatti, che:

- l'articolo 283 C.C.I.I. prevede la c.d. esdebitazione del debitore incapiente, riservata alle persone fisiche nullatenenti, non soggette a liquidazione giudiziale, prive di ogni patrimonio utilmente liquidabile e che non possano assicurare ai creditori alcuna sorta di utilità presente o futura.
- che vi può accedere solo per una volta il debitore meritevole che, però, è obbligato al pagamento del debito entro tre anni dal decreto di esdebitazione, qualora sopravvengano utilità rilevanti, che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento.
- la valutazione di rilevanza delle utilità eventualmente sopravvenute deve essere condotta su base annua, dedotte le spese necessarie per la produzione del reddito e quanto necessario per il mantenimento del debitore e della sua famiglia.
- non sono considerate utilità i finanziamenti, in qualunque forma erogati.
- condizioni ostative per il debitore, per l'ottenimento del beneficio, sono l'aver causato il sovraindebitamento con atti in frode, dolo o colpa grave;
- ulteriore requisito per l'ammissibilità della procedura è la meritevolezza del debitore, che deve essere valutata dal Tribunale per l'ammissione al beneficio; qualora venga concessa l'esdebitazione, nel relativo decreto, il Tribunale indicherà le modalità e il termine entro il

quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, la dichiarazione annuale relativa alle utilità ulteriori. L'OCC, nei successivi tre anni, dovrà vigilare sulla tempestività del deposito della dichiarazione, ovvero quella relativa alle sopravvenienze rilevanti, compiendo le opportune verifiche per accertare l'esistenza di utilità ulteriori che possano soddisfare i creditori nella misura di almeno il dieci per cento. In caso positivo, previa autorizzazione del Giudice, ne comunicherà ai creditori, che potranno avviare azioni esecutive.

**Ritenuto** che tutte le condizioni risultano riscontrate, atteso che il ricorrente:

- versa in stato di sovraindebitamento, così come definito ai sensi dell'articolo 2 lett. c) C.C.I.I.;
- è un consumatore, ovvero persona fisica che ha assunto la maggior parte delle obbligazioni per scopi estranei all'attività professionale svolta, ovvero nell'interesse della sua famiglia. I debiti derivanti dall'esercizio dall'attività di impresa (peraltro cessata nel 2007), infatti, sono proporzionalmente inferiori rispetto a quelli assunti nella qualità di consumatore;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse ai sensi dell'articolo 65 C.C.I.I.;
- non ha mai beneficiato dell'esdebitazione in precedenza;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

**Visto** l'art. 283 CCII,

### **ACCOGLIE**

l'istanza di esdebitazione del sovraindebitato incapiente *ex art. 283 CCII* presentata da [REDACTED];

### **DISPONE**

l'esdebitazione del ricorrente [REDACTED] dai debiti sopra elencati per l'importo complessivo di [REDACTED].

### **DISPONE**

la pubblicazione del presente decreto sul sito web del Tribunale di Lagonegro e la comunicazione Al ricorrente e a tutti i creditori entro 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione;

### **MANDA**

all'OCC di provvedere alla pubblicazione ed alla comunicazione ai creditori, avvisandoli che nei venti giorni successivi potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica ivi indicato.

## **ONERA**

il debitore, a pena di revoca del beneficio, alla presentazione della dichiarazione annuale relativa alle eventuali utilità ulteriori di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII, entro il termine del 15 gennaio di ogni anno, a partire dal 15 gennaio 2026, mediante deposito in atti e formale comunicazione all'OCC e al Professionista che provvederà a relazionare a questo Giudice.

Si comunichi.

Lagonegro, 21 settembre 2025.

**Il giudice**

**Dott. Aniello Maria De Piano**